

Spettabili
Associazioni
Loro sedi

Venezia, 09 gennaio 2023

Oggetto: Riforma dello Sport

L'art. 16 del D.L. 198/2022 (c.d. decreto "Milleproroghe") ha ulteriormente differito dal 1° gennaio al **1° luglio 2023** la decorrenza della disciplina contenuta nel D.Lgs. 36/2021¹, decreto relativo al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di **lavoro sportivo**.

L'intervento viene incontro alle richieste avanzate da enti sportivi e associazioni di categoria, soprattutto per la necessità di coordinamento tra le disposizioni in materia di lavoro e il settore sportivo dilettantistico.

Parte delle disposizioni del D.Lgs. 36/2021 si applicano **dal 1° gennaio 2022**. Si tratta delle norme di cui agli artt. 10 (riconoscimento a fini sportivi), 39 (fondo per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili), 40 (promozione della parità di genere) e al Titolo VI (artt. 43-50, pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato).

Proprio in funzione del riconoscimento ai fini sportivi, sono operative dal 31 agosto 2022 le disposizioni del decreto attuativo della riforma dello sport n. 39/2021, relativo all'istituzione del **Registro nazionale** delle attività **sportive** dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport. L'art. 14 di tale decreto prevede, in deroga al D.P.R. 361/2000, la possibilità per le associazioni sportive dilettantistiche di acquisire la personalità giuridica tramite l'iscrizione al nuovo Registro richiesta a cura del notaio; tuttavia, la procedura specifica a tal fine deve ancora essere definita dal Dipartimento per lo Sport (come precisato nel Regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport 31 agosto 2022).

¹ Oggetto di integrazioni con il D.Lgs. correttivo n. 163 dello scorso 5 ottobre 2022.



consulenza alle associazioni

Il decreto “Milleproroghe” fissa la nuova decorrenza del 1° luglio 2023 per la restante parte delle norme del D.Lgs. 36/2021.

Alla nuova decorrenza viene allineata anche la **soppressione** della seconda parte dell’art.67 primo comma lettera m) del TUIR che include tra i redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da determinati soggetti e per i quali è prevista la non imponibilità ai fini IRPEF per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro (art. 69 comma 2 del TUIR).

Quindi fino al 30/06/2023 sarà pertanto ancora possibile ricorrere all’istituto del c.d. compenso sportivo, sempre a condizione che il reddito non sia conseguito *“nell’esercizio di arti e professioni o (...) in relazione alla qualità di lavoratore dipendente”* come previsto dal citato art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi.

Rinnovate le concessioni degli impianti sportivi

L’art. 16 comma 4 del decreto “Milleproroghe” ripropone inoltre il **rinnovo** delle **concessioni** di impianti sportivi alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, già previsto D.L. “Sostegni-bis” (D.L. 73/2021). Più in particolare, in attesa dell’espletamento delle procedure di affidamento, le concessioni aventi a oggetto impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che **siano in attesa di rinnovo o scadute, ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024** in favore degli stessi enti assegnatari.

A disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

dr. diego zorzetto